



Segreteria Provinciale Pisa

c/o Casa Circondariale - via Don Bosco ,43 - 56025 Pisa
tel: 3351987591 - mail: pisa@polpenuil.it

Prot. 36/2019

Pisa, 05 luglio 2019

Dr. Francesco Ruello

Direttore Casa Circondariale

PISA

e per conoscenza,

Dr. Antonio Fullone

Provveditore Regionale

Amministrazione Penitenziaria

Toscana e Umbria

FIRENZE

Eleuterio Grieco

Segretario Generale Regionale

UIL-PA Polizia Penitenziaria Toscana

FIRENZE

Oggetto: Avviso n. 24 del 19/6/2019, invio personale P.P. dal dirigente sanitario

Facendo seguito a pregressa corrispondenza di cui all'argomento in oggetto, (nostra nota n.29/2019 del 21.6.2019 e vostra risposta prot. n. 10133 del 25.6.2019), questa O.S. con gran rammarico, apprende che la S.V. continua in una propria interpretazione arbitraria e contraria alla disciplina regolamentare sulle procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio di Istituto della Polizia Penitenziaria.

Di fatto, con nostra nota n. 29/2019 si chiedeva di rivedere la sua esegesi di cui al passaggio del punto B dell'avviso n. 24 spiegando che detta sua disposizione non è contemplata in nessuna delle disposizioni regolamentari (direttiva DIFESAN 5000/2007, circolare GDA n. 54841-2011), ma solo frutto di una sua interpretazione. Ella al passaggio del punto B dell'avviso 24 dice che: ***Il medico DSS potrà' esprimersi solo sull'idoneità al rientro in servizio senza concedere giorni di convalescenza o malattia.***

Anche nella risposta prot. n. 10133 del 25.6.2019 che Ella ha prodotto, continua e asserisce che ***"la competenza del DSS a valutare lo stato patologico dei dipendenti, convalidando o meno la prognosi, con facoltà di concedere ulteriori periodi di malattia che abbiano superato una entità non lieve, 90 giorni continuativi di malattia e 60 giorni di convalescenza"***.

Ecco, spiace ribadire che, nella direttiva DIFESAN 5000/2007 ed altre circolari GDAP non si riportano i concetti che lei sostiene al passaggio punto B dell'avviso n.24 ne nella risposta prot. 10133 di cui sopra, ma al contrario si riportano le seguenti disposizioni: ***"Il DSS può direttamente decidere e proporre al comando di confermare l'idoneità già posseduta dal militare prima del periodo di malattia (per periodi malattia superiori a 20 giorni). Il medico DSS può sulla base delle direttiva gestire per competenza e senza l'intervento del CMO, iter o condizioni sanitarie che determinano periodi di assenza dal servizio. Dovrà invece disporre visita collegiale CMO nei casi di superamento di 90 giorni di malattia e 60 giorni di convalescenza...."***.

Poichè sembra evidente che la direttiva DIFESAN 5000 e circolari sono state ***"interpretate e distorte"***, si chiede un intervento nelle forme e nei modi previsti al segretario generale regionale di questa O.S. che legge per conoscenza, e per maggiore chiarezza si invia in allegato intero carteggio.

Distinti saluti.

Il Segretario Territoriale
Nicola Di Matteo



Ministero della Giustizia

DIP.TO AMM.NE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE PISA

AVVISO A TUTTO IL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA

AVVISO DI SERVIZIO N. 24 DEL 19 GIUGNO 2019

OGGETTO : Invio a visita dal Dirigente Sanitario del personale del Corpo di P.P.

Al fine di dirimere dubbi e conseguenti criticità applicative, in attuazione di quanto previsto dalla direttiva DIFESAN n.5000/2007 e a quanto specificato dalla Lettera Circolare DAP - DGPF - prot. n.0054841-2011 del 08.02.2011, si rende noto che:

- A) Il DSS (medico del Corpo) può concedere giorni di convalescenza nel caso di patologie non stabilizzate per malattie che abbiano avuto una durata di 90 giorni continuativi ovvero 60 giorni di convalescenza. L'invio alla CMO (confronta nota n.01563 del Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia del 14.02.2013) potrà avvenire per patologie stabilizzate superiori a 150 giorni, ovvero antecedentemente con relazione motivata (evidente inidoneità permanente, per il perdurare di inabilità temporanea di dubbia giustificazione clinica, ecc.);
- B) Altra è l'ipotesi della verifica dell'idoneità al termine della malattia, all'atto del rientro in servizio per stati patologici superiori a 20 giorni o quando la natura e il tipo della stessa malattia richiedano una valutazione dell'idoneità.

Si chiarisce che in questa seconda ipotesi (B), il DSS potrà esprimersi solo sull'idoneità al rientro in servizio senza poter concedere giorni di convalescenza. Così nel caso in cui il giudizio fosse negativo, il dipendente dovrà recarsi dal proprio medico di base e produrre successivamente certificazione medica.

Il presente avviso sia affisso agli albi del personale del Comparto Sicurezza e consegnato al Comandante di Reparto, al Capo Area Segreteria e al personale dell'Ufficio Segreteria di Polizia Penitenziaria.

Il Direttore
(Dr. Francesco RUELLO)



Segreteria Provinciale Pisa

c/o Casa Circondariale - via Don Bosco ,43 - 56025 Pisa
tel: 3351987591 - mail: pisa@polpenuil.it

Prot. 29/2019

Pisa, 21 Giugno 2019

Dr. Francesco Ruello

Direttore reggente
della Casa Circondariale
P I S A

e per conoscenza,

Dr. Antonio Fullone

Provveditore Regionale
Amministrazione Penitenziaria
Toscana e Umbria
FIRENZE

Eleuterio Grieco

Segretario Generale Regionale
UIL-PA Polizia Penitenziaria Toscana
FIRENZE

Oggetto: Avviso n. 24 del 19/6/2019, invio personale P.P. dal dirigente sanitario

Questa O.S. ha avuto conoscenza che la S.V. ha affisso all'albo del personale l'avviso n. 24 di cui all'oggetto, in cui disciplina l'invio al dirigente sanitario per idoneità alla ripresa in servizio per periodi superiori a 20 giorni di malattia del personale di polizia penitenziaria.

La disciplina cui la S.V. fa riferimento sono, la direttiva DIFESAN n. 5000/2007 a cui è seguita circolare DAP n.54841-2011 ed infine nota CMO di La Spezia n. 1563/2013.

Ecco, da una nostra attenta lettura dell'intero carteggio non si comprende l'iter procedurale che Ella detta, soprattutto a riguardo del punto B del citato avviso n. 24 e dal successivo capoverso quando dice: "**il DSS potrà esprimersi solo sull'idoneità al rientro in servizio senza poter concedere giorni di convalescenza.**"

Questo ultimo passaggio non è contemplato da nessuna delle sopra citate direttive, DIFESAN e circolari DAP, nè è altresì apprezzabile dalla lettura e dai contenuti dell'allegato B o modello ML (direttiva DIFESAN) che il medico DSS deve compilare al fine di dirimere e gestire l'iter sanitario.

Il medico DSS, a seguito della visita medica al dipendente di polizia penitenziaria, dovrà esprimere giudizio compilando le varie caselle presenti nel modello ML, ovvero:

- **AMMALATO** con prognosi fino al...,
- **CONVALESCENTE** con prognosi fino al....
- **TEMPORANEAMENTE NON IDONEO** (in attesa di visita collegiale),
- **GUARITO** in condizioni psico-fisiche tali da poter confermare idoneità...

Poichè, a nostro avviso, la sua esegesi di cui al passaggio del punto B dell'avviso n. 24 è contraria alla disciplina regolamentare sulle procedure per gli accertamenti sanitari in tema di idoneità al servizio di Istituto, si chiede di **RIVEDERE** detto avviso nel senso di cui sopra.

In attesa di un vostro riscontro in merito a quanto da noi contestato, cogliamo l'occasione per porgere cordiali Saluti, invitandola per il futuro a trasmettere tutte le disposizioni e gli avvii che emana che trattano la materia di gestione e organizzazione del personale sia dal punto di vista contrattuale che di buone prassi nelle relazioni sindacali.

Il Segretario Territoriale
Nicola Di Matteo



Ministero della Giustizia

**DIP.TO AMM.NE PENITENZIARIA
DIREZIONE CASA CIRCONDARIALE PISA**

Segreteria AA.GG.

PROT.N. 10133
S/AB

Pisa, 25 GIU. 2019

Alla Segreteria Provinciale UIL PA/PP
PISA

E,p.c. Al Provveditorato Regionale A.P.
per la Toscana e l'Umbria
FIRENZE

OGGETTO: Avviso n.24 del 19/06/2019 invio del personale PP al DSS.

In riferimento a quanto contenuto nella nota n. prot. n.29/20196 del 21.06.2019, spiace rappresentare di non poter aderire alla richiesta in essa contenuta.

L'avviso di questa Direzione del 19.06. u.s., infatti, è conforme alle direttive DIFESAN n.5000 del 2007 e alla Lettera Circolare DAP - DGPF - prot. n.0054841-2011 del 08.02.2011, pure richiamate da Codesta O.S.

Dalle stesse deriva la competenza del DSS a valutare lo stato patologico dei dipendenti, convalidando o meno la prognosi, con facoltà di concedere ulteriori periodi di convalescenza per malattie che abbiano superato una entità non lieve (90 giorni continuativi di malattia - 60 giorni continuativi di convalescenza).

Si rileva che la valutazione sull'idoneità all'atto del rientro in servizio per le assenze superiori a 20 giorni presuppone, per l'appunto, che la malattia sia terminata e che il dipendente non sia in possesso di altra certificazione sanitaria per il prosieguo. In questa ipotesi è naturale, oltre che obbligatorio per intuibili doveri di lealtà e collaborazione, seguire le forme di comunicazione prescritte per il prosieguo dell'assenza per malattia alla Direzione.

Nel caso di superamento dei limiti temporali sopra richiamati di durata dell'assenza, sarà il DSS competente a valutare la convalida, proroga della prognosi.

Per il Superiore Ufficio che legge per conoscenza tanto si comunica facendo seguito a quanto già rappresentato con nota n.9856 del 20 giugno 2019.

Distinti saluti.

Il Direttore
(Dr. Francesco Ruello)



